



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA

N. 3212/2019 di Prot.

Enna, 6/8/2019.

Ai Sostituti Procuratori
SEDE

Al Funzionario Giudiziario
Dr.ssa L.D. Li Puma
SEDE

Al Sig. Questore
ENNA

Al Sig. Comandante Provinciale dei CC.
ENNA

Al Sig. Comandante Provinciale della G. di F.
ENNA

Al Sig. Comandante la Polizia Municipale
ENNA

Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P. G.
SEDE

e, p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello
CALTANISSETTA

Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE

OGGETTO: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - Legge 19.07.2019 n. 69 – Indicazioni Operative.

In data 9 Agosto 2019 entrerà in vigore la Legge n. 69/2019 sul c.d. "Codice Rosso", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 Luglio 2019. Essa contiene novità di diritto sostanziale e processuale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Dall'analisi del testo normativo e dalla lettura degli atti preparatori si evince che la "ratio legis" è quella di garantire che sia la Polizia Giudiziaria, sia il P.M. operino con **immediatezza** rispetto a tali reati.

Pertanto, s'impone la necessità di fornire - ai Responsabili dei servizi di Polizia Giudiziaria, ai Sostituti Procuratori di questo Ufficio e al personale di Segreteria - delle prime indicazioni operative, applicabili a far data dal 9.08.2019, con riferimento all'acquisizione della notizia di reato e all'obbligo di riferire al Pubblico Ministero, in materia di assunzione di informazioni e di atti diretti ed atti delegati, nonché in merito agli obblighi di trasmissione al Giudice Civile imposti dall'art. 64-bis delle Norme di Attuazione del C.P.P.

Evidentemente, l'esperienza che scaturirà dalla concreta applicazione delle nuova Legge nei prossimi mesi consentirà - se del caso - di intervenire, anche modificandole, sulle presenti direttive, che hanno carattere cogente fintanto che le eventuali future modifiche non saranno adottate.

I NUOVI REATI

Le procedure di **immediatezza** del "Codice rosso" si applicano alle seguenti fattispecie di reato:

- 1) **Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.P.);**
 - 2) **Violenza sessuale (art. 609-bis C.P.);**
 - 3) **Violenza sessuale aggravata (art. 609-ter C.P.);**
 - 4) **Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater C.P.);**
 - 5) **Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies C.P.);**
 - 6) **Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies C.P.);**
 - 7) **Atti persecutori (art. 612-bis C.P.);**
 - 8) **Lesioni personali aggravate dalla circostanza di aver commesso il fatto:**
 - a) ai danni di un prossimo congiunto;
 - b) in occasione della commissione dei seguenti reati: art. 572 C.P.; art. 583-quinquies C.P.; art. 600-bis C.P.; art. 600-ter C.P.; art. 609-bis C.P.; art. 609-quater C.P.; art. 609-octies C.P.; art. 612-bis C.P.;
 - c) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- (v. artt. 582, 576, co. I nn. 2), 5) e 5.1), e 577, co. I n. 1) e co. II C.P.).



A tali reati se ne aggiungono altri quattro, introdotti dalla Legge in esame, e segnatamente:

9) **Diffusione illecita di immagini e/o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate – c.d. “Revenge Porn” (art. 612-ter C.P.);**

10) **Deformazione dell’aspetto della persona, mediante lesioni permanenti al viso aggravate** dalla circostanza di aver commesso il fatto:

1) ai danni di un prossimo congiunto;

2) in occasione della commissione dei seguenti reati: art. 572 C.P.; art. 600-bis C.P.; art. 600-ter C.P.; art. 609-bis C.P.; art. 609-quater C.P.; art. 609-octies C.P.; art. 612-bis C.P.;

3) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

(v. artt. 583-quinquies, 576, co. I nn. 2), 5) e 5.1), e 577, co. I n. 1) e co. II C.P.);

11) **Costrizione o induzione al matrimonio (art. 588-bis C.P.);**

12) **Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. (art. 387-bis C.P.)**

LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

E’ opportuno soffermarsi sulle norme processuali per delineare una prassi operativa coerente con il nuovo dettato normativo e, in particolare, con la norma di cui all’art. 362, comma 1-ter, C.P.P., secondo cui: *“quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Codice Penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice Penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo Codice, il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”*.

I REATI PER I QUALI E’ PREVISTA L’ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA

Sono quelli previsti dai seguenti articoli:

- 572 C.P. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- 609-bis C.P. (Violenza sessuale), 609-ter C.P. (Violenza sessuale aggravata), 609-quater C.P. (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies C.P. (Corruzione di minorenni), 609-octies C.P. (Violenza sessuale di gruppo);
- 612-bis C.P. (Atti persecutori);
- 582 C.P., aggravato ai sensi:

dell'art. 576, co. I n. 2), C.P. (reato commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nell'art. 61, nn. 1) [l'aver agito per motivi abietti o futili] e 4) [avere adoperato sevizie o avere agito con crudeltà verso le persone], C.P., o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione);

dell'art. 576, co. I n. 5), C.P. (lesioni cagionate in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies C.P.);

dell'art. 576, co. I n. 5.1), C.P. (lesioni cagionate dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis C.P. nei confronti della stessa persona offesa);

dell'art. 577, co. I n. 1), C.P. (lesioni cagionate all'ascendente, al discendente o al coniuge, anche legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile o alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente);

dell'art. 577, co. II, C.P. (lesioni cagionate al coniuge divorziato, all'altra parte dell'unione civile, ove cessata, al fratello o alla sorella, al padre o alla madre adottivi, o al figlio adottivo o all'affine in linea retta);

- **583-quinquies C.P.** (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), **aggravato** come sopra, ovvero ai sensi degli artt. 576, co. I nn. 2), 5) e 5.1), e 577, co. I n. 1) e co. II C.P.

N.B. Si raccomanda alla Polizia Giudiziaria di evidenziare nel frontespizio della Notizia di Reato la sussistenza delle citate aggravanti dell'art. 582 C.P., che determinano l'obbligo di procedere all'assunzione di informazioni ai sensi della Legge di cui si tratta.

LE PERSONE DA CUI ASSUMERE INFORMAZIONI E LE DEROGHE CONNESSE ALLE "IMPRESINDIBILI ESIGENZE DI TUTELA DEI MINORI O DI RISERVATEZZA DELLE INDAGINI"

Ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, C.P. *"il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza"*.

Sulla nozione di persona offesa, si richiama l'attenzione alle nuove disposizioni in materia, per le quali il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui all'art. 572 C.P. si considera persona offesa dal reato (cfr. art. 9 L. n. 69/2019).

Non sempre persona offesa e denunciante/querelante coincidono, come nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona interdetta o inabilitata. In tali casi, sebbene la presenza della congiunzione "e" imporrebbe che vengano sentite tutte le persone citate entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della Notizia di Reato, tuttavia la lettura congiunta della norma in esame con quella di cui all'art. 351, co. 1-ter, C.P., induce a ritenere preferibile che sia sentito solo il denunciante/querelante e sia, invece, ritardato l'ascolto della persona offesa.



L'art. 362, co. 1-ter, C.P. prevede una deroga all'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa in alcune situazioni, quali le "imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni 18". Tale deroga, letta in combinato disposto con l'art. 351, co. 1-ter, C.P., secondo cui "Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del Codice Penale, la Polizia Giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini", suggerisce di non procedere all'assunzione della persona offesa di uno dei delitti indicati nel "Codice Rosso" quando sia minorenni o maggiorenne in condizioni di particolare vulnerabilità. Più nello specifico, la circostanza che la denuncia/querela sia stata presentata da un soggetto diverso dalla persona offesa, anche alla luce di ciò che di solito si accerta in tali casi, può essere ritenuta un indice sintomatico della "particolare vulnerabilità" della persona offesa. In tale ipotesi, infatti, è certamente più elevato il rischio della c.d. "vittimizzazione secondaria" e, correlativamente, il rischio di "inficiare" la prova testimoniale, con la conseguenza che non è consigliabile che il P.M. proceda all'assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa, essendo, invece, opportuno che provveda a richiedere l'incidente probatorio.

Quest'ultima soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già disposto nel Protocollo d'intesa relativo ai casi di concorso nel reato di persone maggiorenne e minorenni ed ai reati commessi in danno di minori siglato il 15 Maggio 2018 tra questa Procura della Repubblica, il Tribunale di Enna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta nella parte in cui, all'articolo 5, prevede che l'ascolto del minore vittima di abusi avvenga, di regola, con la modalità dell'incidente probatorio il quale, contestualmente, dovrà riguardare anche la perizia sulla capacità di testimoniare dello stesso minore.

Inoltre, nella stessa direzione militano ragioni di evidente ordine pratico, soprattutto scaturenti dalla constatazione che è obiettivamente difficile che, nel ristretto termine di tre giorni, la Polizia Giudiziaria riesca a reperire un esperto in psicologia o psichiatria infantile, il P.M. possa nominare detto esperto come ausiliario e la persona offesa possa essere, quindi, sentita con tali modalità protette.

Si potrà decidere di non assumere informazioni da parte della persona offesa, oltre che nei casi anzidetti, anche quando vi sia la necessità di preservare l'incolumità della stessa e o di eventuali minori.

In ogni caso, si richiama l'attenzione della Polizia Giudiziaria sulla necessità di interloquire, sul punto, con il P.M. affinché, nei casi connotati da particolare gravità, sia il P.M. di turno, o il P.M. indicato quale titolare dell'indagine, a valutare se procedere

all'ascolto della persona offesa -direttamente o delegando la stessa Polizia Giudiziaria- o di non procedervi, laddove intenda richiedere l'incidente probatorio o sussistano esigenze investigative che potrebbero essere pregiudicate dall'audizione della persona offesa.

Qualora ravvisi la necessità di ritardare l'ascolto per "*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*", il Pubblico Ministero ne darà atto con proprio provvedimento, emesso in forma scritta, che sarà inserito nel fascicolo delle indagini preliminari.

IL TERMINE DEI TRE GIORNI DALL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

I primi commentatori della Legge sono concordi nel ritenere che il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, entro il quale deve procedersi all'assunzione di informazioni dalla persona offesa o dal denunciante/querelante, non può, in assenza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità, o altra sanzione processuale), che intendersi come ordinatorio. Ciò nonostante, nel rispetto della "*ratio legis*", è necessario assicurare il più rapido intervento sia della Polizia Giudiziaria che del Pubblico Ministero.

Se il termine in questione scade in un giorno festivo, "*è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo*", come disposto dall'art. 172, co. III, C.P.P. Non si applica, inoltre, la sospensione del periodo feriale, trattandosi di attività urgente.

Pur in assenza di sanzioni processuali per il mancato rispetto del termine di Legge, si raccomanda la sua osservanza, onde evitare contestazioni disciplinari.

LA DELEGABILITA' DELL'ATTO INVESTIGATIVO

I primi commentatori della nuova Legge concordano, altresì, nel ritenere che l'assunzione di informazioni sia un atto delegabile alla Polizia Giudiziaria.

Il comma 1-ter dell'art. 362 C.P.P., secondo cui "*il Pubblico Ministero assume informazioni...*", va, infatti, raccordato con l'art. 370 C.P.P., che è rimasto inalterato nel suo primo comma: "*Il Pubblico Ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della Polizia Giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore*".

Quest'ultimo articolo è stato integrato con le disposizioni dell'art. 3 della nuova Legge e, al co. 2-bis, prevede ora: "*Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del Codice Penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice Penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo Codice, la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal*



Pubblico Ministero". Il nuovo comma 2-ter dell'art. 370 C.P.P. stabilisce, inoltre: "Nei casi di cui al comma 2-bis, la Polizia Giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357".

LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

Per assicurare il rispetto della nuova normativa e, in particolare, del termine dei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione delle sommarie informazioni, si ritiene opportuno procedere come segue.

La Legge n. 69/2019 - intervenendo sull'art. 347 C.P.P. - prevede che la **Polizia Giudiziaria**, acquisita la Notizia di Reato, **riferisca immediatamente al Pubblico Ministero**, anche in forma orale; alla comunicazione orale **seguirà, senza ritardo, quella scritta.**

Al riguardo, qualora la Polizia Giudiziaria non abbia la necessità di interloquire oralmente con il P.M. di turno, provvederà a comunicare immediatamente la Notizia di Reato acquisita tramite l'invio di un "sms" telefonico, o utilizzando l'applicazione di messaggistica istantanea "Whatsapp", sull'utenza dedicata al turno esterno.

Alla comunicazione orale seguirà la trasmissione dell'informativa di reato entro le 24 ore successive.

Quest'ultimo termine, mutuato dall'art. 386 co. III C.P.P. (relativo al termine di trasmissione all'A.G. del verbale di arresto o di fermo), appare il più rispondente all'esigenza di garantire l'immediato intervento del P.M. e della Polizia Giudiziaria e, quindi, alla "ratio legis" della novella legislativa.

Per le notizie acquisite nel tardo pomeriggio o in nottata, il termine anzidetto viene prorogato di un giorno e, comunque, il deposito dovrà essere fatto possibilmente entro le ore 11.00 antimeridiane. In entrambi i casi, il termine scadente in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di assicurare la speditezza della procedura, la Polizia Giudiziaria provvederà a trasmettere a questo Ufficio la Comunicazione di Reato scritta via PEC, all'indirizzo già conosciuto "cnr.procura.enna@giustiziacert.it", atteso che il deposito "a mano" esporrebbe, con elevato grado di probabilità, al rischio di ritardi, in considerazione delle non agevoli condizioni di percorrenza di talune tratte stradali presenti nel territorio ricadente nella Circostrizione della Procura della Repubblica di Enna, nonché delle notevoli distanze intercorrenti tra taluni Comuni ricompresi in detto Circondario e la sede di questo Ufficio.

Sul punto, per scongiurare, tuttavia, il rischio che la Notizia di Reato non sia ricevuta, o non sia immediatamente visionata e stampata dal personale di Segreteria, si dispone quanto segue:

- un addetto alla Segreteria Centrale sarà incaricato della ricezione delle Notizie di Reato del c.d. "Codice Rosso" (controllo della posta elettronica, stampa della

notizia di reato e formazione del fascicolo) e della registrazione dell'iscrizione al SICP e sarà, altresì, il referente della Polizia Giudiziaria per gli adempimenti di carattere burocratico; per i casi di assenza dall'Ufficio del predetto, sarà designato un sostituto;

- analogamente a quanto avviene per la trasmissione dei verbali di arresto, fermo e sequestro, la Polizia Giudiziaria inserirà nell'oggetto dell'e-mail e nel frontespizio della Notizia di Reato la dicitura: **"ATTO URGENTE - CODICE ROSSO"**; indicherà inoltre, il P.M. di turno al quale è stata data comunicazione telefonica della Notizia di Reato, l'orario in cui tale comunicazione è stata fatta, eventuali estremi di Notizie di Reato e/o di procedimenti penali precedenti e qualsiasi altro dato possa risultare utile a orientare la Segreteria nell'individuazione dei fascicoli già iscritti per la stessa vicenda e nei confronti del medesimo indagato;
- la Polizia Giudiziaria, trasmessa via PEC l'informativa di reato, contatterà, nell'immediatezza, l'addetto alla Segreteria Centrale, nella persona del referente come sopra individuato (e che lo scrivente si riserva di designare quanto prima), al fine di comunicare l'avvenuto invio telematico degli atti e di accertarsi, al contempo, dell'avvenuta ricezione.

Nel caso di mancato funzionamento della linea telefonica dell'Ufficio di Procura, la Polizia Giudiziaria contatterà il P.M. di turno e, qualora non sia funzionante la linea internet, depositerà "a mano" la Notizia di Reato scritta.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare a tutte le Forze di Polizia Giudiziaria il nominativo e l'utenza dell'Operatore di Segreteria che sarà incaricato della gestione del servizio di ricezione atti e del sostituto dello stesso, per i casi di sua assenza.

Nelle more dell'individuazione del suddetto "referente", sarà il P.M. di turno a comunicare alla Segreteria Centrale le Notizie di Reato apprese per le vie brevi affinché venga controllata la casella di posta elettronica;

- l'addetto alla Segreteria, come sopra individuato, provvederà immediatamente a stampare la Notizia di Reato e a sottoporla all'attenzione dello scrivente Procuratore della Repubblica, per l'iscrizione; si occuperà, inoltre, dopo avere registrato l'iscrizione del procedimento al SICP, di consegnare tempestivamente il fascicolo al P.M. assegnatario. In assenza del Procuratore Capo, la scheda di iscrizione sarà redatta dal Sostituto più anziano presente in Ufficio (la Dr.ssa Leonte o, ove anche costei sia assente, il Dr. Lo Gerfo) o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal P.M. di turno.

Il P.M. di turno, inoltre, effettuerà l'iscrizione e l'assegnazione a sé stesso in presenza di atti urgenti da compiere (convalide di arresti, di perquisizioni, di sequestri, ecc...), analogamente a quanto avviene per le tutte le altre Notizie di Reato in relazione alle quali occorra procedere ad adempimenti urgenti;

- per rendere "riconoscibile" il fascicolo nei suoi sviluppi successivi, si adotteranno apposite copertine colorate (in fase di acquisto), di colore diverso da tutte quelle



attualmente in uso. In questo modo, qualunque dipendente dell'Ufficio e, in particolare (ma non solo), il personale addetto alla Segreteria del PM ed il PM stesso potranno visivamente ed immediatamente percepire che trattasi di un fascicolo di "Codice Rosso", da sottoporre ad adempimenti "immediati".

N.B.: Qualora le Notizie di Reato di "Codice rosso" siano depositate in Procura, alla Segreteria Centrale (addetta alla ricezione atti), direttamente dalle parti o dalla Polizia Giudiziaria, si applicheranno, in ogni caso, le disposizioni di cui sopra.

IL CONTENUTO DEGLI ATTI TRASMESSI

Per tutti i reati del "Codice rosso" la Polizia Giudiziaria, in virtù dell'articolo 370, commi 2-*bis* e 2-*ter*, C.P.P. (entrambi introdotti dalla Legge n. 69/2019), procederà senza ritardo, e quindi con la massima immediatezza possibile, al compimento degli atti e ciò, in particolare, al fine di consentire al P.M. di assumere le proprie determinazioni in ordine all'eventuale richiesta di misura cautelare personale.

L'art. 362, co. 1-*bis* ultimo periodo, C.P.P. prevede espressamente che il numero delle audizioni della vittima sia **limitato al minimo e che le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale.**

Ne consegue l'opportunità che la Polizia Giudiziaria provveda sin da subito a redigere una notizia di reato quanto più dettagliata e approfondita, anche per consentire al P.M. di potersi, con piena cognizione di causa, determinare in merito all'attività investigativa da svolgere (delega, incidente probatorio o attività tecnica).

A tal fine, nel corpo della C.N.R., la Polizia Giudiziaria esporrà il contenuto della denuncia sporta oralmente, ovvero per iscritto, dalla persona offesa e provvederà ad acquisire eventuali ulteriori spontanee dichiarazioni, astenendosi, tuttavia, dall'assumere formali "sommarie informazioni", e ciò al fine di limitare il numero delle dichiarazioni sui medesimi fatti e nell'ottica di preservare la genuinità della prova, **così come previsto dall'ultima parte dell'art. 351, co. 1-*ter*, C.P.P.**

Questo non impedirà alla Polizia Giudiziaria, in sede di recepimento della denuncia - anzi, è necessario che ciò avvenga -, di:

- chiedere chiarimenti su elementi e circostanze la cui specificazione è necessaria per la successiva ricostruzione dei fatti;
- fotografare la persona offesa, ove questa acconsenta e nei limiti in cui serva a documentare l'eventuale presenza sulla stessa di lividi ed escoriazioni, ed acquisire la schermata di eventuali messaggi;
- acquisire le generalità dell'indagato, senza procedere nei confronti dello stesso all'elezione domicilio; questo al fine di evitare una prematura *discovery* relativa all'esistenza di indagini in corso, con possibile nocumento alla sicurezza delle vittime ed all'attività investigativa.

La Polizia Giudiziaria vorrà anche:

- segnalare eventuali precedenti interventi e se i componenti del nucleo familiare risultano in carico ai Servizi Sociali competenti per territorio;
- acquisire la registrazione dell'eventuale chiamata al numero di Pronto Intervento.

In caso di intervento per segnalata lite in famiglia, sarà necessario fornire una descrizione particolareggiata dei luoghi e dello stato delle persone.

Tali attività ben potranno proseguire dopo il deposito in Procura della Notizia di Reato - purché non in contrasto con le direttive eventualmente impartite dal P.M. -, riservandosi, in tal caso, la Polizia Giudiziaria di trasmetterle successivamente.

Inoltre, la Polizia Giudiziaria, **previo concerto con il P.M. titolare del procedimento**, effettuerà tutti gli eventuali adempimenti a riscontro (assunzione di informazioni da persona informate, acquisizione di documentazione utile, comunicazioni ai competenti Servizi Sociali o ad altre Autorità) che siano, in concreto, compatibili con i termini di trasmissione della Notizia di Reato come sopra indicati.

In ogni caso, **la Polizia Giudiziaria non potrà procedere all'audizione della persona offesa di propria iniziativa.**

Infine, **laddove il P.M. ritenga di procedere con delega** all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, **la Polizia Giudiziaria provvederà con urgenza** alle relative citazioni, fissando l'escussione **nei tre giorni**. Allo scadere di tale termine, la stessa Polizia Giudiziaria comunicherà al P.M. le eventuali ragioni che abbiano reso impossibile l'atto.

IL P.M. ASSEGNATARIO DEL FASCICOLO E PRIMI ADEMPIMENTI URGENTI

Le Notizie di Reato di "Codice rosso" sono assegnate:

- al P.M. di **turno**, qualora abbia dato indicazioni operative dopo essere stato contatto dalla Polizia Giudiziaria. Al riguardo, occorre tuttavia distinguere a seconda che il P.M. di turno faccia parte o meno dei Gruppi Specializzati "C" (tutela delle cosiddette "Fasce Deboli") o "I" (reati volontari contro la persona) previsti dal Progetto Organizzativo in atto vigente in questa Procura della Repubblica: se il P.M. di turno non fa parte del Gruppo Specializzato "C", subito dopo il compimento degli atti urgenti, potrà richiedere la co-assegnazione o la ri-assegnazione del fascicolo ad altro Sostituto componente del Gruppo predetto; laddove, invece, sia appartenente a tale Gruppo, rimarrà titolare del procedimento, senza che, in questo caso, si faccia ricorso, per l'assegnazione, al criterio (quello della lettera iniziale del cognome dell'indagato o, nell'eventualità di più indagati, del primo di questi) in base al quale, secondo il Progetto Organizzativo, i fascicoli aventi ad oggetto i reati in materia di tutela delle "Fasce Deboli" vengono ripartiti tra i Magistrati componenti del Gruppo "C". Analogamente, il P.M. di turno facente parte del Gruppo Specializzato "I", con riferimento ai reati di cui agli artt. 582 e 583-*quinquies* C.P. -aggravati come sopra-

rimarrà assegnatario del procedimento indipendentemente -solo in tali casi- dall'applicazione del relativo criterio di ripartizione (quello dell'anzianità dei Sostituti componenti del Gruppo in questione) previsto nel Progetto Organizzativo, mentre il P.M. di turno non appartenente al ripetuto Gruppo Specializzato, dopo il compimento degli atti urgenti, potrà richiedere la ri-assegnazione o la co-assegnazione del fascicolo. Nell'eventualità in cui la C.N.R. attenga contemporaneamente a reati da "Codice Rosso" rientranti nella competenza di entrambi i Gruppi succitati (ad esempio, maltrattamenti e una delle ipotesi di lesioni aggravate previste dalla L. n. 69/2019), si darà la prevalenza, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, a quelli in materia di tutela delle "Fasce Deboli", trattati dal Gruppo "C", in considerazione della maggiore specificità e rilevanza di questi ultimi rispetto agli altri.

Il P.M. di turno non facente dei Gruppi Specializzati "C" e "I", che intenda richiedere la ri-assegnazione o la co-assegnazione del procedimento, dovrà farlo immediatamente e, comunque, nel rispetto del termine dei tre giorni dall'iscrizione, e ciò al fine di consentire al P.M. al quale sarà definitivamente ri-assegnato (o co-assegnato) il fascicolo di assumere tempestivamente le proprie determinazioni (in ordine alla delega per l'audizione della p.o. o ad altro) o di concordarle, sempre nei tempi ristretti voluti dalla nuova Legge, con il Collega co-assegnatario. Viceversa, il P.M. di turno, nel caso in cui svolga autonomamente attività di indagine (diversa dal compimento di atti urgenti di cui s'è detto) prima di chiedere la ri-assegnazione o la co-assegnazione del fascicolo, rimarrà titolare definitivo di questo anche se non facente parte di uno dei due Gruppi Specializzati anzicennati.

Quest'ultima statuizione si giustifica in quanto, per la delicatezza e specificità dei reati in questione, è opportuno che le determinazioni sulle attività di indagine da compiere siano assunte esclusivamente dal P.M. a cui competerà la definizione del procedimento;

- ad un P.M. appartenente ai Gruppi Specializzati "C" o "I", in applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dei relativi fascicoli stabiliti nel Progetto Organizzativo vigente in questo Ufficio (quello della lettera iniziale del cognome dell'indagato -o del primo indagato- per il Gruppo "C", e quello dell'anzianità per il Gruppo "I"), nel caso in cui il P.M. di turno, sia che faccia parte di uno dei Gruppi Specializzati anzidetti, sia che non ne faccia parte, non abbia dato alcuna indicazione operativa dopo essere stato contatto dalla Polizia Giudiziaria, ma sia stato soltanto informato della Notizia di Reato.

Ricevuto il fascicolo, il P.M. titolare dovrà valutare gli atti trasmessi dalla Polizia Giudiziaria con immediatezza e priorità rispetto ad ogni altro procedimento, ad eccezione di quelli in cui vi siano arrestati; in particolare, predisporrà la citazione della persona offesa per l'audizione diretta entro tre giorni dall'iscrizione, ovvero - laddove lo

ritenga opportuno - delegherà la Polizia Giudiziaria per l'audizione della stessa persona offesa, salvo che ricorrano i casi di cui all'art. 362, co. 1-ter seconda parte, C.P.P.

Nel caso in cui il P.M. intenda delegare alla Polizia Giudiziaria l'escussione della persona offesa **minorenne**, ovvero di quella maggiorenne che versi in **condizioni di particolare vulnerabilità**, dovrà provvedere (v. art. 351, co. 1-ter, C.P.P.) alla **nomina** di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile che dia ausilio alla P.G. delegata nell'espletamento dell'audizione.

Ove il P.M. intenda incaricare la P.G. dell'audizione della p.o., delegherà anche le ulteriori indagini che si prospettano necessarie o utili cercando, nei limiti del possibile e tenuto conto dei dati disponibili, di conferire una delega completa e tale da consentirgli di avere (con il deposito dell'informativa finale) un quadro il più possibile completo della situazione. Diversamente, la delega andrà formulata il prima possibile, al più tardi immediatamente dopo l'escussione diretta della persona offesa.

L'ASSENZA DEL P.M. TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Qualora il P.M. assegnatario del procedimento in base ai criteri organizzativi sopra indicati non sia presente in Ufficio per più di tre giorni consecutivi, il fascicolo sarà co-assegnato al P.M. di turno, che provvederà agli adempimenti previsti dalla novella legislativa e, ove ritenga - per la gravità e l'urgenza delle emergenze risultanti dagli atti - che occorra procedere a misure cautelari, formulerà le relative richieste repute necessarie.

Se, in occasione del deposito del seguito alla Notizia di Reato o dell'esito delle indagini, il P.M. titolare risulta non essere in servizio, la sua Segretaria porrà in visione il fascicolo al P.M. di turno, il quale valuterà l'urgenza di provvedere in relazione alla situazione emergente dagli atti, parametrata alla prevedibile durata dell'assenza del Collega: ove ritenga che non vi sia urgenza o che, comunque, non vi siano ragioni per richiedere una misura cautelare, si limiterà ad apporre un "visto" a margine dell'attestazione di Segreteria; diversamente, ove ritenga - per la gravità e l'urgenza delle emergenze ricavabili dagli atti - che occorra procedere a formulare richiesta di misura, co-assegnerà a se stesso il fascicolo e formulerà le dovute richieste.

SEGUITI E NUOVE NOTIZIE DI REATO CONNESSE EX ART. 12 C.P.P.

Nonostante la tempistica stringente con cui dovranno essere trattati i fascicoli rientranti nel c.d. "Codice Rosso" al fine di assicurarne una pronta definizione, potrà, in concreto, accadere che, anteriormente alla definizione di un dato procedimento, pervengano all'Ufficio di Procura ulteriori atti indicati dalla Polizia Giudiziaria come ad esso collegati. Tali atti andranno tutti immediatamente sottoposti al titolare dell'originario procedimento, il quale:



- **nel caso in cui non abbia ancora adottato alcun atto pre-definitorio** (richiesta di archiviazione o avviso ex art. 415 *bis* C.P.P.), farà inserire nel fascicolo già esistente sia i meri seguiti, sia le Notizie di Reato che attengano a fatti connessi ex art. 12 C.P.P. (o, comunque, costituenti singoli segmenti del reato abituale oggetto del precedente), disponendo, se del caso, l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 335 C.P.P.;
- **nel caso in cui abbia avanzato richiesta di archiviazione e la stessa sia pendente presso l'Ufficio G.I.P.**, prenderà in carico sia i meri seguiti, sia le notizie di reato che afferiscano a fatti connessi ex art. 12 C.P.P. (o, comunque, costituenti singoli segmenti del reato abituale oggetto del precedente), al fine di valutare un'eventuale revoca della propria precedente richiesta;
 - a. in caso positivo, chiederà all'Ufficio G.I.P. la restituzione del procedimento a lui assegnato, ove farà inserire i nuovi atti;
 - b. se, invece, non riterrà di revocare la precedente richiesta, si limiterà ad apporre sulla prima pagina dell'atto un "visto" a margine dell'attestazione di Segreteria contenente l'indicazione che, in relazione al procedimento segnalato dalla P.G., è stata avanzata richiesta di archiviazione; in tal caso, i nuovi atti saranno trasmessi per l'assegnazione in via ordinaria;
- **nel caso in cui abbia emesso avviso di conclusione delle indagini**, prenderà in carico soltanto i meri seguiti, trasmettendo le Notizie di Reato che afferiscano a fatti connessi ex art. 12 C.P.P., (o, comunque, costituenti singoli segmenti del reato abituale oggetto del precedente) per l'assegnazione in via ordinaria.

GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AL GIUDICE CIVILE EX ART. 64-BIS DISP. ATT. C.P.P. E QUELLI DI COMUNICAZIONE EX ART. 90-TER C.P.P.

Infine, si richiama l'attenzione sugli obblighi di trasmissione al Giudice Civile, imposti dall'art. 64-*bis* delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale, e su quelli di comunicazione previsti dall'art. 90-*ter* c.p.p.

L'art. 64-*bis* del D. L.vo 28 Luglio 1989, n. 271 (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile), introdotto dalla nuova L. n. 69/2019, recita: "1. *Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente*».

All'articolo 90-ter del Codice di Procedura Penale, la novella legislativa ha aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

Si precisa, infine, che le superiori disposizioni organizzative saranno operative dal 9.08.2019, data di entrata in vigore della Legge n. 69/2019, e si ribadisce che le stesse rimarranno cogenti fino all'eventuale intervento futuro di nuove e diverse direttive sull'argomento.

Il Funzionario Giudiziario Dr.ssa Li Puma trasmetterà la presente a tutto il personale, avendo cura di renderlo edotto sui contenuti

Il Sig. Questore ed i Sigg. Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avranno cura di diramare la presente direttiva a tutti i Comandi ed i Reparti rispettivamente dipendenti.

Si coglie l'occasione per porgere a tutti i destinatari della presente distinti saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dr. Massimo Palmeri -

